



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA la nota prot. 11534 del 31/03/2026, con cui l'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque ha richiesto l'emissione di una nuova ordinanza di interdizione delle restanti aree di cantiere del Mo.S.E. alle bocche di porto di Lido e Malamocco, per il periodo 01/04/2026 al 31/12/2026, allegando le planimetrie riportanti il posizionamento dei segnalamenti marittimi definitivi;

VISTA la nota prot. 4347 del 30/03/2026, con cui il Consorzio Venezia Nuova ha comunicato la conclusione degli interventi di adeguamento dei segnalamenti marittimi definitivi alle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia, connessi all'entrata in esercizio del sistema Mo.S.E., nonché la conseguente messa in funzione degli stessi e il trasferimento a MARIFARI delle competenze gestionali e manutentive, evidenziando altresì la permanenza di residuali aree di cantiere;

VISTO il verbale di sopralluogo della Capitaneria di porto di Venezia in data 30/03/2026, relativo alla ricognizione notturna dei segnalamenti marittimi installati alle bocche di porto di Lido e Malamocco;

VISTO il *“Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”*, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n.10/2023, in data 09/03/2023, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario conferire organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto e nella rada di Venezia, in un'ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica in generale, restando impregiudicato ogni altro aspetto relativo all'utilizzo delle aree e alle operazioni portuali;

VISTI gli artt. 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 del Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Il *“Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”*, approvato con Ordinanza n°10/2023, del 09/03/2023 e successive modifiche e integrazioni, è così modificato:

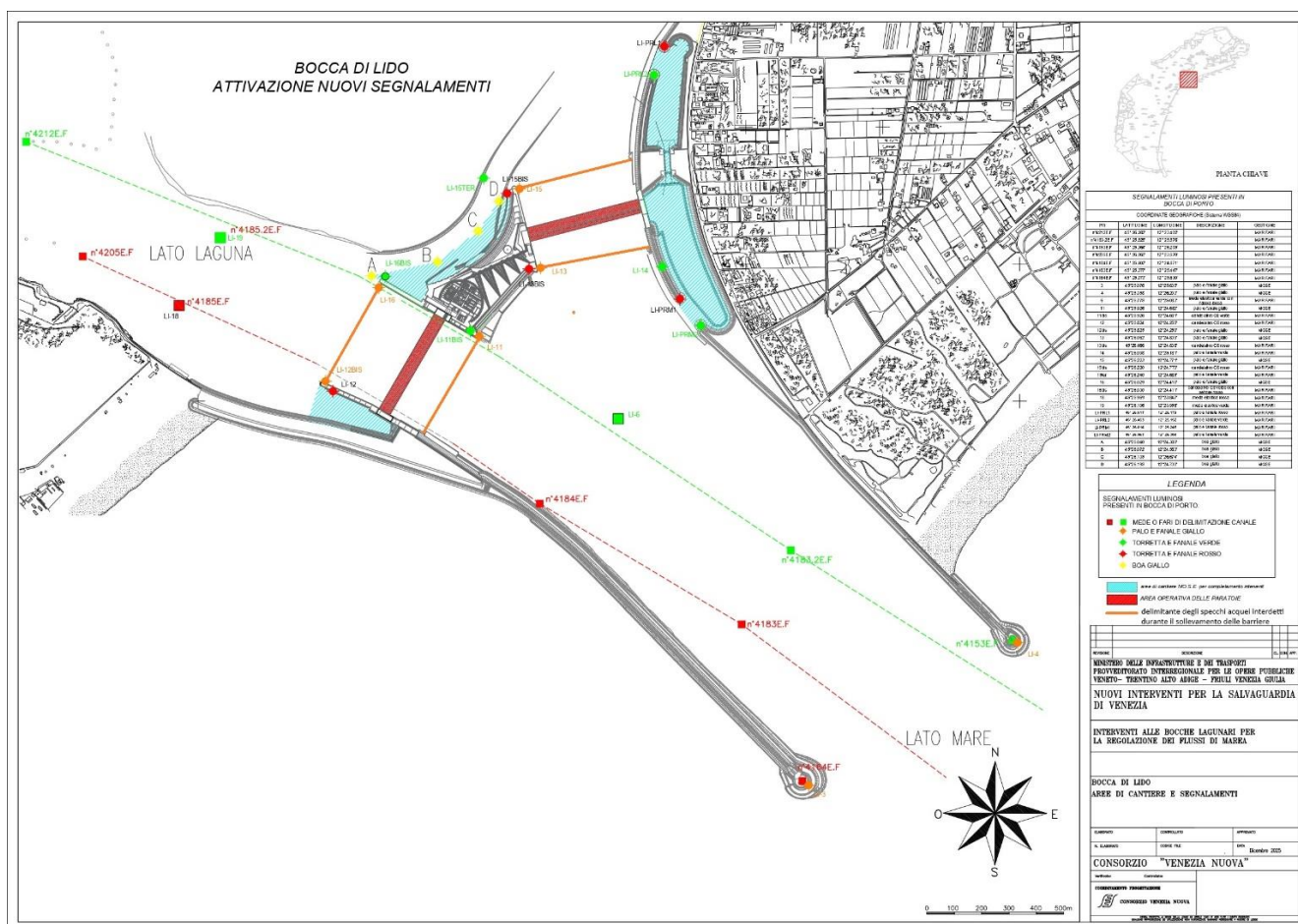
1) L'articolo 51 (Interdizione della navigazione) è sostituito integralmente dal seguente,

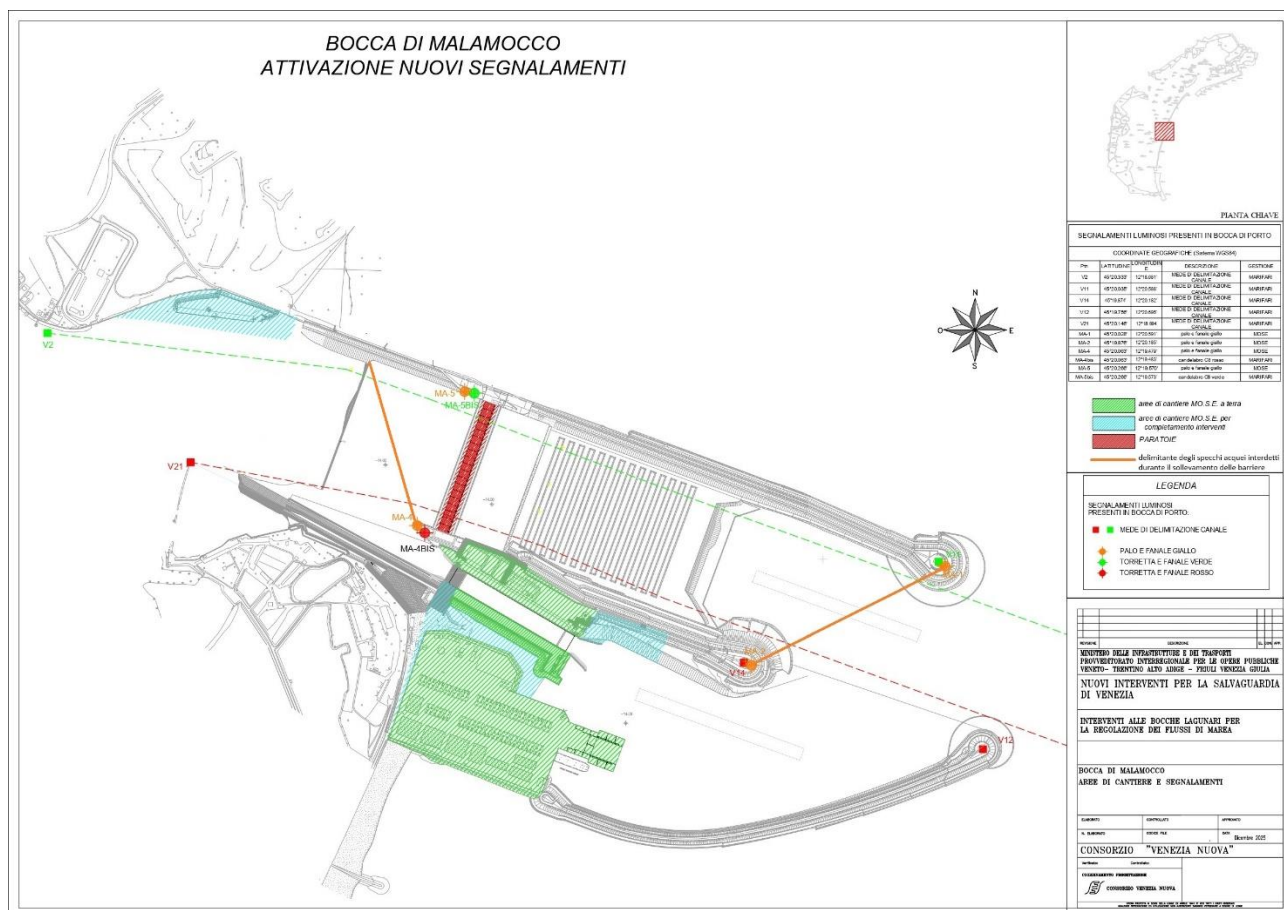
“Gli specchi acquei di cantiere, evidenziati negli stralci planimetrici di cui all'Allegato 3, sono interdetti alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, nonché ad ogni altro uso pubblico, da parte di tutte le unità navali, con esclusione di quelle impiegate nell'esecuzione dei lavori e della Guardia Costiera. Tali specchi acquei devono essere delimitati con fanali e/o boe gialle di segnalazione, da mantenersi costantemente in efficienza a cura delle ditte esecutrici dei lavori.

Durante l'arco temporale di sollevamento delle barriere del Mo.S.E., fermo restando quanto previsto al comma 1, gli specchi acquei delle bocche di porto, individuati nell'Allegato 3, sono interdetti alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, nonché ad ogni altro uso pubblico, da parte di tutte le unità navali, con esclusione di quelle della Guardia Costiera, delle Forze di polizia e di soccorso, della Guardia Costiera Ausiliaria, delle unità adibite ai servizi tecnico-nautici, nonché delle unità di cui al successivo articolo 52.

Le navi in ingresso/uscita in/dal porto devono transitare attraverso le bocche di porto entro i 30 minuti antecedenti il sollevamento delle barriere del Mo.S.E.

2) Le planimetrie dell'Allegato 3 sono sostituite dalle seguenti,





Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it; nella medesima sezione sarà pubblicata la versione consolidata del "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia".

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI